



333

Et che detti Appaltatori no debbiano pagare alcuna soma
de donari di detto Appalto eccetto a gli, che saranno deputati dal
consiglio generale, et pagando alli mite ndli si farano
buoni alli suoi conti an. non tenuti d'ogni interesse
d'essa Coita, et rimetter di lor proprio.

Et che detto conduttore sia tenuto, et obligato p tutto il secondo
anno della sua condotta a detti terreni, et possessioni, hauere
li terminati lo tutti li u. es. et darne nota all' S. G. di Bastardo.

Et che detto conduttore no possa tagliar, ne lignare alcuna sorte
d'Arbori eccetto frache, et morrichi. gli buoi ne pmettere
che da altri si faccia, et no possa distinguare l'ultimo ano
della sua condotta, et appalto in dette possessioni, et tagliando,
o lignando o pmettendo come di sopra, che si facesse da altri caschi
in pena d'ore. scudi da applicarsi al Monte, dichiarando
però inguato all' distinguere, che si detto Conduttore l'ultimo
anno della sua condotta uolesse stabbia. Le stoppie gli sia
lecito distinguere altri mite facendo sia tenuto alla Coita
vender secondo lauoratore senza di alcuno di quello, che
lui deve pagar alla Coita.

Et che si si concede a detto conduttore tutti stabbi di pecore
foreshere secondo l'ordine del consiglio.